

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0678 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione osserva che la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 26 della direttiva di cui sopra, gli Stati membri realizzano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della direttiva stessa nell’ambito del sistema ordinamentale interno, entro il 15 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, non avendo il Governo italiano ancora comunicato i provvedimenti suddetti, la Commissione ritiene che questi ultimi non siano ancora stati emanati e che, pertanto, la direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto la direttiva 2008/56/CE a mezzo di Decreto Legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3– Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0517 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione osserva che la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 33 della stessa direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della direttiva medesima nell’ambito del sistema ordinamentale interno, entro l’11 giugno 2010.

In proposito, poichè il Governo italiano non ha ancora comunicato i provvedimenti suddetti, la Commissione ritiene che essi non siano ancora stati emanati e che, pertanto, la direttiva in argomento non sia stata ancora recepita nel diritto nazionale.

Stato della Procedura

In data 25 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto la direttiva in questione mediante decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti direttive al regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto regolamento, cui la direttiva in questione intende adattare le precedenti direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e alle loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l’integrità dell’ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L’art. 7 della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adeguate al recepimento della direttiva stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 1° aprile 2010.

In proposito, la Commissione osserva che l’Italia non ha ancora emanato i provvedimenti richiesti ai fini dell’attuazione della direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre la direttiva stessa entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente direttiva) e n. 11 della direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione mediante Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la violazione della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A.), come modificata dalla direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (V.I.A), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di V.I.A. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la direttiva non impone automaticamente l’espletamento della V.I.A., ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a V.I.A del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, ma, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di V.I.A per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a V.I.A del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo screening.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE), minimizzandone l’impatto nocivo sull’ambiente - non sono state correttamente trasposte nell’ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la dir. 2002/96 individua lo status di “produttore” in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del “produttore”, quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l’obbligo previsto dalla direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un’indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell’Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale decreto, ancora emanato alla data dell’invio della messa in mora (8 ottobre 2009) - che all’epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall’allegato II della direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all’Allegato II della direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all’80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l’intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.